



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

---

CONVENZIONE PER IL TIROCINIO POST LAUREAM IN PSICOLOGIA

TRA

L'Università degli Studi di Catania, codice fiscale 02772010878, - per il tramite del dipartimento di Scienze della formazione - rappresentata da ....., d'ora in poi denominata "Università",

E

L'Azienda/Ente.....codice fiscale ....., rappresentata da.....in qualità di legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda /Ente,..... d'ora in poi denominato 'soggetto ospitante',

VISTO

la convenzione tra l'Ordine Regionale degli Psicologi della Regione Sicilia e l'Università degli studi di Catania, stipulata in data.....

la Legge 18 febbraio 1989 n. 56, "Ordinamento della Professione di Psicologo";

il D.M. 13 gennaio 1992 n. 240 che, all'art. 2, stabilisce che all'esame di Stato "possono essere ammessi i laureati in psicologia che abbiano compiuto un tirocinio pratico annuale post-lauream";

il D.M. 13.01.1992 n. 239 che, all'art. 1 comma 1, stabilisce che "all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo possono essere ammessi i laureati in Psicologia che abbiano compiuto il tirocinio pratico annuale post-lauream";

il D.M. 13.01.1992 n. 239 che, all'art. 1 comma 2, stabilisce che "Il tirocinio deve essere effettuato presso i Dipartimenti e gli istituti di discipline psicologiche delle Università ovvero presso strutture pubbliche o private ritenute idonee dalle autorità accademiche d'intesa con il competente Consiglio dell'Ordine;

il D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti", ed, in particolare, l'art. 6 che prevede che le attività di tirocinio siano definite nell'ambito di specifiche convenzioni tra Ordini e Università;

la Legge 11 luglio 2003 n. 170 che specifica le attività professionali che formano oggetto della professione alla quale si accede con laurea triennale

Preso atto:

- degli orientamenti della Consulta della Psicologia Accademica (CPA);
- dei principi espressi nelle “Linee Guida e raccomandazioni per i tirocini professionali ex D.M. 270/2004”, elaborate dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi;
- del quadro di riferimento e degli standard minimi per la formazione e il training degli Psicologi previsti dalla certificazione EuroPsy;
- delle Linee guida per lo svolgimento del tirocinio professionalizzante obbligatorio per l’accesso all’esame di stato approvato dal Consiglio dell’allora Facoltà di Scienze della formazione del 28.11.2003 e del Consiglio di Corso di studi in Psicologia del 09.09.2013;
- delle Linee di indirizzo sui tirocini post-lauream approvate dal Gruppo di lavoro appositamente costituito dall’Ordine e dall’Università in data 31.10.2013;
- delle determinazioni dell’accordo della conferenza Stato-Regioni nel documento ‘Linee-Guida sui tirocini’ del 24.1.2013, che prevede, tra i diversi standard di disciplina del tirocinio, anche il riconoscimento da parte del soggetto ospitante di una “congrua indennità” a favore dei tirocinanti, ma che esplicitamente nell’all. 1 premessa B esclude dall’applicazione dell’accordo (a) i tirocini curriculari promossi dalle Università e (b) i periodi di pratica professionale, nonché i tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche (oggetto della presente convenzione);
- che le Università promuovono tirocini post lauream per l’accesso alle professioni ordinistiche a favore dei laureati in Psicologia, propedeutici per l’accesso all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della Professione di Psicologo , come previsto dalla normativa vigente.

Si conviene quanto segue:

#### Art.1

La presente convenzione regola i rapporti tra l’Università e il “soggetto ospitante” concernenti l’attivazione di tirocini di formazione non curriculari post-lauream per la professione ordinistica, a favore dei laureati in Psicologia, propedeutici per l’accesso all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della Professione di Psicologo, come previsto dalla normativa vigente.

Il tirocinio, configurandosi come un'esperienza diretta, svolta sotto l’assistenza di professionisti esperti che appartengono alla stessa comunità professionale del tirocinante, è un’attività tesa ad incrementare e sviluppare l'apprendimento delle competenze professionali iniziali e a costruire un progressivo senso di appartenenza alla comunità professionale.

Per tali ragioni costituisce un momento fondamentale nella formazione complessiva del futuro psicologo.

In particolare, il tirocinio deve rendere possibile, o almeno facilitare, il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) la comprensione dei legami tra teoria e pratica professionale e l'integrazione tra le conoscenze acquisite (sapere) e quelle operativamente professionalizzanti (saper fare, saper essere e sapersi relazionare);
- b) la selezione, la ridefinizione e la riorganizzazione delle conoscenze e delle metodologie tipiche della professione, in connessione diretta con le richieste e le problematiche da affrontare mediante azioni professionali;
- c) la progressiva acquisizione di un ruolo professionale in relazione alla situazione operativa e ai contesti concreti di lavoro, con il sostegno esplicito di professionisti competenti che svolgono la funzione tutoriale;
- d) l'analisi e la riflessione guidata sulle caratteristiche distintive e sugli eventi significativi del lavoro professionale e sul grado di adeguatezza, di autonomia e di efficacia delle strategie adottate, al fine di acquisire progressivamente una propria identità professionale.

Per tali ragioni il tirocinio deve essere un'attività programmata e deve seguire un progetto individualizzato, costruito sulla base delle "raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti", presenti nelle linee di indirizzo richiamate in premessa.

## Art.2

Per garantire requisiti minimi di qualità, il tirocinio deve presentare le seguenti caratteristiche:

### a) Durata:

- 1) Il periodo di tirocinio necessario per sostenere gli Esami di Stato, stante l'attuale normativa, dovrà avere una durata di:
  - 12 mesi per l'accesso all'Esame di Stato valevole per l'iscrizione alla Sez. A dell'Albo per un totale di 1000 ore suddivisi in due semestri tra loro continuativi.  
Il tirocinio può essere svolto nello stesso Ente o in due Enti diversi purché venga rispettata la differenziazione dei contenuti e delle attività in riferimento alle aree che caratterizzano il progetto di tirocinio (Psicologia generale e sperimentale; Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni; Psicologia clinica; Psicologia dello sviluppo).  
Le attività dovranno essere svolte, di norma, nella misura di 20/30 ore settimanali e di 3/6 ore giornaliere;
  - 6 mesi per l'accesso all'esame di Stato valevole per l'iscrizione alla Sez. B dell'Albo per un totale di 500 ore. In questo caso la continuità vale all'interno del semestre, e la struttura nonché l'area di tirocinio dovrà essere unica.

Ove subentrassero modifiche normative che modifichino la durata complessiva, essa sarà adeguata alle nuove norme, fermi restando gli adempimenti e le modalità

organizzative esposti nell'articolato seguente. In caso di riduzione a 6 mesi del tirocinio post-lauream vale quanto sopra previsto per l'attuale iscrizione alla sez. B dell'Albo (6 mesi e 500 ore, in unica struttura e area).

- 2) Le scadenze temporali per l'inizio del tirocinio, che il D.M. 239/92 fissava il 15 marzo ed il 15 settembre sono derogate dal MIUR con nota n. 3139 del 7 ottobre 2013.
- 3) Non è ammesso il cumulo di distinti periodi di tirocinio al fine di raggiungere l'annualità prevista per l'ammissione all'Esame di Stato abilitante alla Sez. A dell'Albo se fra i due periodi in questione non sussiste continuità.
- 4) Il tirocinio dovrà avere carattere continuativo ed ininterrotto salvo i casi eccezionali previsti dai successivi punti 6) e 7).
- 5) Una sua interruzione prolungata, tanto da impedire lo svolgimento del monte ore previsto rispettivamente per l'accesso alla Sez. A ed alla Sez. B dell'Albo, sarà considerata, salvo i casi indicati nel punto successivo, motivo di invalidazione, con conseguente obbligo del tirocinante a ripetere l'intera esperienza. I periodi eventualmente già maturati non potranno concorrere al computo complessivo del periodo di tirocinio se svolti con soluzione di continuità.
- 6) In caso di maternità o gravi e documentati motivi, la Commissione Tirocini di Area Psicologica valuterà eventuali richieste di sospensione e ripresa del periodo di tirocinio, mantenendo valido il periodo già maturato. Le richieste andranno comunque inoltrate in forma scritta all'Ufficio Tirocini o all'ufficio competente e corredate dalla documentazione attestante le ragioni dell'interruzione.
- 7) Qualora invece l'interruzione del tirocinio fosse disposta da soggetto ospitante a seguito di giustificati e gravi motivi inerenti la condotta del tirocinante, l'Ente/Azienda dovrà darne tempestiva comunicazione alla Commissione Tirocini di Area Psicologica che provvederà a valutare l'opportunità di un annullamento del periodo di tirocinio svolto.

**b) Sedi di tirocinio**

Il tirocinio, essendo un elemento fondante per il raggiungimento dell'operatività professionale dello psicologo, deve essere svolto in settori e ambiti in cui viene effettivamente esercitata attività professionale di psicologo. Il soggetto ospitante conferma al momento della stipula che esistono al proprio interno questo tipo di settori ed ambiti, e si impegna a comunicare eventuali variazioni.

Il tirocinio, anche se svolto in ambito universitario, dovrà contemplare attività professionali in ambiti di Psicologia generale e sperimentale, Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni, Psicologia clinica, Psicologia dello sviluppo.

Gli specifici requisiti delle sedi di tirocinio sono precisati al successivo articolo 3.

**c) Contenuti e obiettivi delle attività di tirocinio**

Il soggetto ospitante non può utilizzare i tirocinanti in sostituzione di personale dipendente o di collaboratori né possono considerare l'attività di tirocinio come risorsa professionale aggiuntiva. Sono escluse attività non direttamente riguardanti esperienze finalizzate alla professione di psicologo.

Il tirocinante è tenuto a svolgere la propria attività in accordo con le finalità perseguite dall'Ente ospitante in cui opera, attenendosi alle disposizioni relative al settore specifico in cui verrà inserito nonché ai regolamenti generali dell'Ente.

Dovrà, inoltre, operare in coerenza con gli obiettivi concordati nel progetto di tirocinio, seguendo le indicazioni del tutor psicologo in accordo con i Responsabili dell'Ente ospitante.

Di norma l'attività di tirocinio pratico è effettuata individualmente sotto la guida di uno psicologo iscritto alla sezione A dell'Albo da almeno tre anni che assuma la funzione di "tutor".

Nella stesura del progetto formativo individuale, occorrerà tenere conto di quanto previsto dalle normative vigenti, pertanto:

1. per l'ammissione all'Esame di Stato abilitante all'iscrizione nella Sez. B dell'Albo (Scienze e tecniche psicologiche): le attività dovranno essere finalizzate all'acquisizione delle competenze professionali individuate dalla L. 170/03;
2. per l'ammissione all'esame di Stato abilitante all'iscrizione nella Sez. A dell'Albo: le attività dovranno essere finalizzate all'acquisizione delle competenze professionali di psicologo, come definite dalla Legge 56/89, dal DPR 328/01 e dalla L. 170/03.

### Art. 3

L'ente/ soggetto ospitante si impegna a garantire i seguenti requisiti:

- 1) presenza delle funzioni e prestazioni di natura psicologica all'interno delle attività svolte dall'intero Ente/Azienda o da un suo specifico settore;
- 2) possibilità per il tirocinante di partecipare direttamente alle attività ritenute basilari per l'attività professionale futura, secondo i livelli di autonomia previsti dalla L. 170/03;
- 3) effettiva presenza di psicologi iscritti da almeno tre anni alla sezione A dell'Albo che assumano il ruolo di tutor, alle condizioni e nelle modalità previste dalla presente convenzione;
- 4) i professionisti individuati come tutor devono intrattenere con l'Ente/Azienda un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti anche a titolo di volontariato o di collaborazione con l'Università, e svolgere attività con la qualifica specifica di psicologo che prevedano un impegno orario idoneo;
- 5) laddove all'interno dell'Ente/Azienda sia presente più di uno psicologo tutor uno Psicologo facente parte della struttura può facoltativamente essere individuato quale "Coordinatore dei tirocini di Psicologia";

- 6) il responsabile del soggetto ospitante dovrà controllare e firmare le presenze del tirocinante sul libretto rilasciato dall'Università, direttamente o delegando altra persona (fra cui il tutor). Il docente supervisore per conto dell'Università sarà tenuto a verificare le attività svolte, controfirmare il libretto e la relazione finale sul tirocinio svolto. La stessa procedura si adotta per tirocini svolti presso le Istituzioni scolastiche (compresi gli asili nido); in questi casi il responsabile della struttura ospitante è individuato nel Dirigente.

L'accettazione e lo svolgimento delle attività di tirocinio non devono in alcun modo essere subordinate a:

- a) richieste di partecipazione ad attività formative propedeutiche o in itinere che richiedano un onere economico per il tirocinante;
- b) richiesta di una copertura assicurativa supplementare oltre a quella esplicitata nel Progetto Formativo di tirocinio.

Nessun onere di rimborso o altro tipo di pagamento al tirocinante è previsto in base alla deroga per i tirocini finalizzati all'accesso alle professioni ordinistiche, inclusa nell'accordo della conferenza Stato-Regioni (documento 'Linee-Guida sui tirocini' del 24.1.2013), come esposto in premessa.

#### Art. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività è seguita e verificata dal tutor psicologo iscritto all'albo da almeno 3 anni. Al tutor, per l'intera durata del tirocinio, spettano le seguenti funzioni:

- a) introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico-strumentale;
- b) verifica dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio, aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni ad integrazione dell'esperienza;
- c) svolgimento, se necessario, di attività didattiche integrative, gratuite per il tirocinante, sulla base delle valutazioni che emergeranno dalle verifiche dell'esperienza;
- d) valutazione consuntiva del tirocinio, condizionante per l'attribuzione dei crediti formativi nei casi previsti dalla norma. Tale valutazione deve tener conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza;
- e) introduzione del tirocinante alla conoscenza del Codice Deontologico;
- f) applicazione dell'art. 33 del Codice Deontologico (rispetto, lealtà e colleganza) ai rapporti con il tirocinante e quanto richiamato dalle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti, che costituiscono l'allegato 1 delle Linee di indirizzo per i tirocini post-lauream richiamate in premessa.

Qualora il tutor debba interrompere l'incarico per qualsiasi causa, anche di carattere temporaneo, l'Ente/Azienda dovrà sostituirlo con un collega che abbia i requisiti previsti dalla presente Convenzione e tempestivamente comunicarlo alla Commissione Tirocini di Area Psicologica del Dipartimento di Scienze della Formazione.

Ciascun tutor potrà seguire contemporaneamente non più di 3 tirocinanti, indipendentemente dal numero di sedi in cui opera e dalle convenzioni cui essi fanno riferimento.

#### Art. 5

Il soggetto ospitante si impegna ad aggiornare ogni sei mesi l'elenco dei tutor disponibili accertandosi che ciascuno di essi non superi il numero massimo di tre tirocinanti inclusi quelli derivanti da altre convenzioni o attività post lauream.

#### Art. 6

Nel rispetto e richiamo della presente convenzione, per ogni singolo tirocinio da questa derivante, il tutor psicologo dell'Ente ospitante ed il tirocinante predispongono un progetto formativo individualizzato secondo le normative precedentemente riportate all'art. 2

#### Art. 7

L'Università, in conformità ai disposti di cui D.M. n.142/1998, assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso una compagnia assicurativa operante nel settore, i cui estremi identificativi saranno indicati nella domanda di iscrizione al tirocinio post lauream con decorrenza dalla data della laurea.

#### Art. 8

Il soggetto ospitante si impegna a segnalare all'Università qualsiasi variazione (proroga, sospensione, interruzione anticipata, cambio della sede di svolgimento del tirocinio) nella durata del tirocinio indicata sul progetto formativo individuale e qualsiasi evento inerente il tirocinante (assenze, comportamenti lesivi dei diritti o degli interessi del soggetto ospitante).

Il soggetto ospitante si rende disponibile, ove possibile, a consentire ai tirocinanti l'utilizzo di eventuali servizi aziendali (mensa, trasporto, etc.).

#### Art. 9

Il soggetto ospitante si impegna a garantire al tirocinante un'efficace informazione ai fini della prevenzione antinfortunistica, nonché la fornitura dei mezzi di protezione eventualmente necessari e s'impegna, inoltre, a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e igiene previsti dalla normativa vigente sollevando da qualsiasi onere di verifica l'Università.

#### Art. 10

L'Università attraverso specifiche Linee guida si impegna a indicare:

- 1) modalità per effettuare la richiesta di abilitazione a sede di tirocinio da parte delle strutture;
- 2) indicazioni per la definizione del progetto formativo individuale;
- 3) indicazioni circa le coperture assicurative;

- 4) modalità e tempi per la presentazione delle domande di tirocinio;
- 5) modalità di gestione del libretto delle presenze e di certificazione;
- 6) tutto quanto è ritenuto necessario per un'adeguata organizzazione dei tirocini.

#### Art. 11

Il tirocinante è tenuto in primo luogo a seguire le indicazioni del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani e, per quanto riguarda i tempi e le modalità di svolgimento dell'attività, deve attenersi alle indicazioni del tutor psicologo nonché delle Linee guida vigenti in materia di tirocinio post lauream previsti dalla convenzione quadro con l'Ordine (art. 6)

Egli dovrà mantenere un atteggiamento e un comportamento congrui alla professione per la quale sta svolgendo il tirocinio, essendo quest'ultimo di fatto il primo approccio alla professione futura.

In particolare, si richiama quanto previsto dalle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti (All. 1 delle Linee di indirizzo per i tirocini post-lauream).

Qualora il tirocinante ritenga che l'esperienza in corso non rispetti le condizioni indicate in questa Convenzione ed, in particolare, che non sia sufficientemente tutelato il suo diritto all'apprendimento di cui all'art. 1, egli ha la possibilità di segnalare, entro due mesi dall'inizio del semestre di tirocinio, la situazione alla Commissione Tirocini di Area Psicologica del Dipartimento di Scienze della Formazione, che dopo aver effettuato le opportune verifiche, valuterà come intervenire per il trasferimento del tirocinante, garantendo la salvaguardia del periodo di tirocinio già svolto.

#### Art. 12

A conclusione del tirocinio, il tutor psicologo, nominato dall'ente, rilascia al tirocinante l'attestazione di fine tirocinio da produrre nelle sedi di Esame di Stato.

Il tirocinante avrà cura di depositare copia della summenzionata attestazione unitamente al libretto delle presenze debitamente controfirmato dal tutor, all'Ufficio tirocinio dell'Università di provenienza ovvero all'ufficio competente.

#### Art. 13

La presente convenzione ha validità di cinque anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione ed è rinnovabile, per la stessa durata, previo accordo espresso delle parti almeno tre mesi prima della scadenza.

Le parti si danno reciprocamente atto che, nel periodo di vigenza della convenzione, entrambe avranno la facoltà di recedere, con comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte, con preavviso di almeno tre mesi.

#### Art. 14

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.



Art. 15

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione; in caso contrario si conviene che competente sia il Foro di Catania.

Art. 16

La presente convenzione, redatta in due esemplari in bollo, sarà registrata in caso d'uso, a spese della parte che richiederà la registrazione.

Le spese di bollo inerenti la presente convenzione sono a carico del soggetto ospitante, salva l'esenzione di cui agli artt. 16 e 27 bis tab. B d.p.r. n. 642/1972.

Il soggetto ospitante

L'Università degli studi di Catania